



Deliberazione n. 0002343 del 29/10/2020 - Atti U.O. Ufficio L.P., UNIMI, Comitato Etico

**Oggetto: RETTIFICA CONVENZIONE AUTORIZZATA CON DELIBERAZIONE NR. 1712 DEL 06/08/2020 AVENTE AD OGGETTO “CONVENZIONE TRA L’ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA E L’ASST SANTI PAOLO E CARLO PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE MEDICO LEGALI NELL’AMBITO DEL CONTENZIOSO DA ATTIVITA’ SANITARIA – SCADENZA 31/12/2020 (RICAVO COMPLESSIVO PRESUNTO € 7.000,00)“**

## IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

**Premesso** che, con DGR n. X/4473 del 10.12.2015, è stata costituita l’ “Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo” e che, pertanto, quest’ultima, ai sensi dell’art. 2, comma 8, lettera c), della Legge Regionale n. 23 dell’11.08.2015, a decorrere dall’1.1.2016 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle A.O. San Paolo e A.O. San Carlo;

**Vista** la propria Deliberazione n. 1 dell’1.1.2016, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Preso d’atto della DGR n. X/4473 del 10.12.2015 “Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo”;

**Preso atto** che la Giunta Regionale della Lombardia, con D.G.R. n. XI/1065 del 17/12/2018, ha nominato il Dott. Matteo Stocco, quale Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo con decorrenza dal 01.01.2019 al 31.12.2023;

**Richiamata** la deliberazione n. 1779 del 26.10.2017 avente ad oggetto “Adozione del Regolamento per la Gestione delle Libera Professione intramoenia e di altre prestazioni in solvenza offerte dall’ASST Santi Paolo e Carlo”, nonché la deliberazione n. 2007 del 18.12.2018 avente ad oggetto “Adozione del Regolamento per la Gestione delle Libera Professione intramoenia e di altre prestazioni in solvenza offerte dall’ASST Santi Paolo e Carlo- Integrato con le attività dell’area territoriale afferita dall’Ex ATS”;

**Richiamata** la deliberazione nr. 1712 del 06/08/2020 avente per oggetto “Convenzione tra l’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda e l’ASST Santi Paolo e Carlo per prestazioni specialistiche medico legali nell’ambito del contenzioso da attività sanitaria – scadenza 31/12/2020 (ricavo complessivo presunto € 7.000,00)”;

**Vista** la nota inviata dall’ASST Niguarda del 10/08/2020 agli atti d’ufficio, con la quale comunica che il soggetto precedentemente delegato alla firma delle convenzioni, non presta più servizio presso l’ASST Niguarda;

**Ritenuto** pertanto necessario rettificare il testo di convenzione già deliberato, limitatamente al nominativo del soggetto sottoscrittore dello stesso, come modificato nel testo di convenzione allegato e parte integrante del presente atto;

**Preso atto** che resteranno invariate le altre condizioni della convenzione;

**Richiamata** la deliberazione n. 250 del 19.02.2020 avente per oggetto “Approvazione allocazione costi anno 2020 per pagamento attività libera professione personale dipendenti e strutturati sui conti economici gestiti dalla S.C. Direzione Medica di Presidio – Attività Libero Professionali dell’ASST Santi Paolo e Carlo”;



**Preso atto** della deliberazione n. 233 del 13/02/2020 avente per oggetto: “ Approvazione proposta di Bilancio Preventivo Economico esercizio 2020. Versione V1”;

Tutto ciò premesso, propone l’adozione della seguente deliberazione:

### **IL DIRETTORE GENERALE**

**Acquisiti** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario;

### **DELIBERA**

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di rettificare il testo di convenzione autorizzato con deliberazione nr. 1712 del 06/08/2020, limitatamente al nominativo del soggetto sottoscrittore dello stesso, come modificato nel testo di convenzione allegato e parte integrante del presente atto;
2. di dare atto che resteranno invariate le altre condizioni della convenzione;
3. di dare atto che il presente provvedimento è assunto su proposta del Direttore di Dipartimento Amministrativo e che la sua esecuzione è affidata al Direttore della S.C. Medicina Legale, ferma restando la responsabilità del Direttore della S.C. Economico - Finanziaria in merito alla contabilizzazione e pagamento dei costi derivanti dalla presente;
4. di dare atto che il presente provvedimento deliberativo è immediatamente esecutivo, in quanto non soggetto a controllo di Giunta Regionale, verrà pubblicato sul sito internet Aziendale, ai sensi dell’art. 17 comma 6 L. R. n. 33/2009 e ss.mm.ii..



Documento firmato digitalmente da: Direttore Amministrativo Daniela Bianchi, Direttore Sanitario Nicola Vincenzo Orfeo, Direttore Socio Sanitario Giorgio Luciano Cattaneo, Direttore Generale Matteo Stocco ai sensi delle norme vigenti D.P.R. n.513 del 10/11/1997, D.C.P.M. del 08/02/1999, D.P.R. n. 445 del 08/12/2000, D.L.G. Del 23/01/2002

Pratica trattata da: Vanessa Merchan

Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Maria Abate

Dirigente/Responsabile proponente: Gaetano Genovese

Il presente atto si compone di n. 7 pagine, di cui n. 4 pagine di allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale.

**Convenzione tra ASST Santi Paolo e Carlo e Asst Grande Ospedale Metropolitano Niguarda avente ad oggetto prestazioni specialistiche medico legali nell'ambito del contenzioso da attività sanitaria**

**TRA**

**L'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda (di seguito indicata come "ASST Niguarda")** con sede in Milano, Piazza Ospedale Maggiore 3 - C.F. e P. IVA 09315660960, nella persona del Dott. Marco Bosio, Direttore Generale e Legale Rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede medesima;

**E**

**L'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo**, con sede in Milano, via A. Di Rudinì n. 8 (C.F./P.IVA 09321970965) nella persona del Dott. Matteo Stocco, Direttore Generale e Legale Rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede medesima;

**PREMESSO**

- che ASST Niguarda ha chiesto la prosecuzione della collaborazione con questa Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST), per l'esecuzione di prestazioni specialistiche medico legale nell'ambito del contenzioso da attività sanitaria;
- che da parte della S.C. Medicina Legale è stata confermata la disponibilità delle risorse esistenti per l'effettuazione delle prestazioni in parola, oltre le ordinarie attività istituzionali;
- che l'art. 8 del DPCM del 27 marzo 2000 prevede la possibilità per le aziende sanitarie di erogare attività professionali richieste a pagamento da terzi, sia all'interno che all'esterno delle strutture aziendali;
- che l'art. 117 del CCNL dell'Area Sanità, triennio 2016-2018, che disciplina l'attività di consulenza dei dirigenti e stabilisce che la stessa costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrante tra le ipotesi di cui all'art. 115, comma 1, lett. c), del medesimo CCNL qualora sia esercitata al di fuori dell'impegno di servizio, all'esterno delle strutture aziendali;
- che l'ASST, attraverso il monitoraggio costantemente effettuato dalla S.C. Direzione Medica di Presidio Attività Libero-Professionali dell'ASST, d'intesa con le Direzioni Mediche dei due Presidi, ha accertato e monitora che i volumi di attività eseguiti dall'équipe all'interno dell'ASST hanno superato i volumi di attività istituzionalmente ed esplicitamente definiti annualmente.

TUTTO CIO' PREMESSO  
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

L'ASST Santi Paolo e Carlo a seguito di specifica richiesta dell'ASST NIGUARDA si impegna a proseguire nella collaborazione per l'esecuzione specialistiche medico legale nell'ambito del contenzioso da attività sanitaria.

Art. 2

La collaborazione in parola sarà resa dal personale medico della S.C. Medicina Legale dell'ASST Santi Paolo e Carlo. Pertanto l'Azienda autorizza i Dirigenti Medici di tale S.C. ad effettuare le prestazioni sopra menzionate mediante, di norma, in max. 30 accessi da concordare tra il Direttore della S.C. Medicina Legale dell'ASST Santi Paolo e Carlo e la Direttore della S.C. Direzione Amministrativa di Presidio ASST Niguarda.

Art. 3

Le prestazioni saranno svolte al di fuori dell'orario di lavoro e, comunque, compatibilmente con le esigenze di servizio, senza che venga ostacolata in alcun modo l'attività della S.C. Medicina Legale dell'ASST Santi Paolo e Carlo .

Art. 4

L'ASST Santi Paolo e Carlo, per l'attività di collaborazione prestata, provvederà a versare all'Azienda, previa emissione di fattura da parte di quest'ultima, un compenso ad accesso pari a € 350,00 iva compresa.

A tal fine l'ASST Niguarda, comunicherà mensilmente all'Ufficio Convenzioni Attive, Relazioni con UNIMI, Comitato Etico e Libera Professione - dell'ASST Santi Paolo e Carlo (e-mail: ufficio.alp@asst-santipaolocarlo.it) l'avvenuta esecuzione delle prestazioni, indicando giorni e orari degli accessi effettuati nel periodo di riferimento, al fine dell'emissione della fattura a carico dell'ASST Niguarda.

Art. 5

Le prestazioni saranno fatturate mensilmente con modalità di pagamento a ricevimento fattura. In caso di ritardato pagamento, ovvero oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, saranno applicati gli interessi previsti dall'art. 5 del D. L.vo 9 ottobre 2002, n. 231.

Art. 6

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario, connessi all'espletamento dell'attività in oggetto, intercorreranno esclusivamente fra l'Amministrazione dell'ASST Santi Paolo e Carlo e l'ASST Niguarda.

#### Art. 7

Le Parti garantiscono, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, le coperture assicurative per la responsabilità civile secondo le vigenti disposizioni di legge e in base alle rispettive responsabilità relativamente all'attività prestata. Resta ferma la responsabilità personale del professionista che svolge l'attività prevista in convenzione, nel caso di comportamenti connotati da dolo o colpa grave.

L'ASST Niguarda, garantisce inoltre l'applicazione di tutte le disposizioni in tema di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento e, ai sensi del D.Lgs. 81/08 ("T.U. Sicurezza Lavoro"), fornirà informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare i dipendenti dell'ASST.

#### Art. 8

La sottoscrizione della presente convenzione vale quale espressione del reciproco consenso al trattamento dati, nei termini dovuti dal presente atto ed ai sensi della disciplina vigente in materia, di cui al D.Lgs. 196/2003 e al Regolamento Privacy Europeo n. 679/2016 ("GDPR").

Resta inteso che, relativamente ai dati personali dei pazienti di cui vengano in possesso in funzione della presente convenzione, entrambe le Parti sono tenute alla più assoluta riservatezza e si dichiarano vincolate verso chiunque al segreto professionale nonché agli adempimenti, genericamente e per la specifica attività di competenza, e ad ogni obbligo derivante dal D.Lgs. n. 196/2003, dal Regolamento Europeo n. 679/2016 ("GDPR") e dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101.

#### Art. 9

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e scadrà il 31/12/2020.

Tuttavia, nelle more del perfezionamento degli atti, le Parti concordano che eventuali pregressi rapporti intercorsi saranno regolati a norma del presente accordo.

La convenzione potrà essere rinnovata per un ulteriore anno, previa comunicazione scritta tra le parti.

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal presente accordo, in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta, notificata alla controparte con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni.

#### Art. 10

Le parti dichiarano di accettare il contenuto dei rispettivi Codici Etici di cui hanno preso visione sui rispettivi siti aziendali e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute. La violazione dei Codici Etici da parte dei Contraenti, comporterà la risoluzione del diritto del rapporto contrattuale

in essere, nonché il diritto degli stessi di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

#### Art. 11

Eventuali modifiche alla presente convenzione potranno essere effettuate, previo accordo fra le parti, solo tramite stesura di apposite modifiche scritte.

#### Art. 12

La presente convenzione:

- è soggetta a imposta di bollo, a carico dell'ASST Niguarda , ai sensi del D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 642;
- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, I comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, II comma, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

#### Art. 13

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente Contratto il Foro competente sarà quello di Milano.

ASST Santi Paolo e Carlo  
Il direttore Generale  
Dott. Matteo Stocco

---

Asst Grande Ospedale Metropolitano Niguarda  
Il direttore Generale  
Dott. Marco Bosio

---

Il presente accordo è sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 6 del D.L. 179/2012 convertito in L. n. 221 del 17/12/2012.